



CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE "POLIZIA LOCALE "

---*****---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO descrittivo e prestazionale

**SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI
VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DI POTENZA**

Art. 1

Oggetto, modalità e durata dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina i contenuti formali e sostanziali relativi all'appalto dei servizi di stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative (*Codice della Strada, regolamenti comunali, ordinanze, illeciti amministrativi in ambito di polizia amministrativa e locale*) di competenza del Corpo di Polizia Locale del Comune di Potenza, nonché il supporto nella gestione dei procedimenti contenziosi conseguenti all'accertamento e contestazione delle violazioni emesse dal Comando di Polizia Locale (prestazione secondaria).

2. Le attività e i servizi di cui al presente appalto devono intendersi riferite a tutte quelle fasi e attività del procedimento sanzionatorio amministrativo, che non richiedano l'esercizio di poteri provvedimentali pubblici o specifiche qualifiche richieste dalla normativa vigente. Il Servizio comprende la fornitura, in comodato d'uso per tutta la durata dell'affidamento, del software gestionale, unitamente alle relative licenze d'uso dell'applicativo e la sua manutenzione e aggiornamento.

3. L'appalto viene affidato *ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.* tramite piattaforma di *e-procurement* e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

4. La durata contrattuale è di presumibili ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio, salvo l'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale (pari all'importo offerto dall'aggiudicataria – costo unitario del verbale postalizzato - per il quantitativo complessivo previsto – n. 60.000 verbali annui). In caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data di attivazione del servizio come risultante da apposito verbale da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione. E' facoltà della Stazione appaltante avvalersi della possibilità di ripetere il servizio per un ulteriore anno, nonché di modificare il contratto d'appalto in corso di esecuzione senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, ma solo nel caso in cui la modifica rimanga entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale.

5. Sulla base dei dati ad oggi riscontrabili, è stimato un volume di attività contenziosa pari a 1000 ricorsi annuali al Giudice di Pace con rappresentanza in giudizio e 50 ricorsi in appello.

6. In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, qualora non siano stati stampati e spediti verbali sino al raggiungimento dell'importo contrattualizzato e non sia stata delegata la rappresentanza dell'Ente e/o non sia stata richiesta l'attività di supporto nella gestione del contenzioso.

Art. 2

Progetto di gestione ed aggiornamento del software

1. I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono dettagliare in una relazione tecnica il progetto di gestione del servizio proposto, la sua funzionalità, nonché le modalità operative di svolgimento e di controllo del software utilizzato, descrivendo in particolare:

- a) le misure adottate per la sicurezza dei dati trattati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (e ss.mm.ii.), nei vari livelli diversificati della procedura. Trattandosi di dati personali il sistema di trasferimento dovrà, in ogni caso, essere sicuro e criptato utilizzando protocolli come FTPS, SFTP o altri *standards* opportunamente dettagliati nella relazione citata; tutto questo onde evitare attacchi di tipo "*man in the middle*" o intrusioni non autorizzate durante il trasferimento;
- b) le modalità di salvataggio e di eventuale ripristino delle basi informative, e più in generale, tutte le appropriate misure di sicurezza in merito alla conservazione dei dati trattati;
- c) le metodologie di interfacciamento del *software* proposto con i seguenti altri sistemi digitali di

rilevamento infrazioni, in uso, o da adottarsi successivamente: Street controll, Gestinc o similari apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità, “terminalini” o “palmari”, etc.;

d) la compatibilità con piattaforma *server e client* (es. sistema in Cloud);

e) i sistemi di interfacciamento *on line* ai dati come *web services* o altro;

f) l’interfaccia utente, con visualizzazione documentale della stessa;

g) il piano di conversione/migrazione dei dati pregressi e delle “anagrafiche” conservando gli attuali sistemi di codifica delle infrazioni;

h) le modalità per effettuare estrazioni dei dati, parziali o totali, su supporti cartacei e informatici e con tracciati preventivamente concordati e per esportare l'intero archivio su *files* di testo, in formati standard e aperti quali CSV o XML e documentati in modo da renderne agevole l'interpretazione;

i) l’attività formativa d’affiancamento e d’aggiornamento per tutta la durata del contratto del personale dipendente del Comune, al fine di un corretto ed efficace utilizzo del sistema informativo;

l) le modalità tecniche e i meccanismi di autenticazioni volti a consentire, al personale comunale preposto, un livello di accesso ai dati tale da permettere: 1) ogni autonoma, possibile raccolta ed elaborazione analitica e statistica dei dati contenuti nel sistema informativo di gestione della procedura; 2) il controllo delle attività poste in essere (stato del lotto di stampa, rendicontazione; il sistema attraverso il quale si porterà a conoscenza del Comando di Polizia Locale l'avvenuta presa in carico del lotto inviato attraverso Posta elettronica Certificata, etc.); 3) la possibilità di effettuare ricerche per targa e/o nominativo con la visualizzazione di tutti gli elementi forniti dalle specifiche banche dati (della M.C.T.C., del P.R.A. e della C.C.I.A.A. ACI, ANCITEL ecc.), sia in multisessione che in sessione singola;

m) le modalità di visualizzazione *on line* degli accertamenti fotografici e/o videofotografici delle violazioni amministrative da parte degli aventi diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

n) le modalità di controllo per la fruizione dell’assistenza tecnica e i metodi di erogazione della stessa nonché la descrizione dettagliata della carta dei servizi e dei livelli di servizio proposti;

o) le modalità di verifica dei pagamenti effettuati;

p) la modalità di gestione del *data entry* dei verbali cartacei che saranno acquisiti attraverso la loro digitalizzazione grazie a uno scanner (o lettore ottico) fornito, in comodato d’uso gratuito, dalla ditta aggiudicataria. L’interscambio dei *files* dovrà rispettare gli standards di sicurezza già indicati;

q) l’acquisizione dei dati, manuale ed automatica, per la stampa e confezionamento di tutti i verbali d’accertamento comunque acquisiti, la postalizzazione per la notificazione postale, ivi incluse le notifiche per l’estero (intestatari stranieri), la rinotificazione dei verbali non notificati, la rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti con riscontro elettronico e creazione immagini, l’archiviazione cartacea delle cartoline AR e CAD e CAN (con relativa rendicontazione); la gestione del registro bollettari, la creazione dei flussi di stampa per la prioritaria spedizione tramite pec, o servizio postale o messi notificatori, la gestione delle sanzioni accessorie e dei conseguenti adempimenti, la trasmissione dei documenti e delle comunicazioni all’autorità competente, la gestione dei ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace, la gestione integrata degli incassi, la rendicontazione dei pagamenti comunque eseguiti, la gestione dei punti patenti e i conseguenti adempimenti, la gestione delle lettere pre-ruolo, la gestione dei ruoli esattoriali/ingiunzioni di pagamento, la gestione delle statistiche varie, il monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento del servizio; l’acquisizione automatica dei dati anagrafici dal Sistema Informativo anagrafe Comunale, il collegamento per l’accesso alla banca dati delle società di autonoleggio (es. safo sistemi s.r.l.), il Servizi *on line* al cittadino di consultazione dei verbali *on line* delle immagini delle violazioni tramite l’utilizzo di appositi software WEB-service, capaci di interfacciarsi in automatico con il software gestionale e di integrarsi con il portale WEB dell’ente e di utilizzare le caratteristiche grafiche e di accesso istituzionali, il modulo di collegamento alla Prefettura per interloquire col sistema SAN.A.; la gestione delle violazioni ai Regolamenti Comunali, Ordinanze ed illeciti amministrativi; l’acquisizione da portale della comunicazione di decurtazione dei punti *ex art. 126-bis del C.d.S.*;

r) condizione fondamentale per l’ammissibilità del progetto tecnico è l’impegno del fornitore del servizio all’utilizzo della Piattaforma Digitale Notifiche – PND di cui all’art. 1, comma 402, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive disposizioni attuative;

- s) interfacciamento con il circuito PagoPA;
- t) sulla base di quanto previsto dal DM 18 dicembre 2017, il servizio dovrà garantire le attività di ricerca massiva degli indirizzi PEC dei trasgressori e/o obbligati in solido (persone fisiche e persone giuridiche) nell'ambito dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche, il cui accesso sarà reso disponibile dalla stazione appaltante (INIPEC, INAD, IPAPORTALE etc.);
- u) gestione delle diverse forme di pagamento ammissibili dalla legge ai sensi dell' art. 2-bis del Decreto Legge 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
- v) l'assistenza tecnica per tutto il periodo contrattuale che sia idonea a dare immediata soluzione a qualsiasi problema gestionale o difficoltà di utilizzo. L'assistenza dovrà essere strutturata per fornire supporto telefonico costante e dovrà prevedere la possibilità di intervento da remoto per tutte le casistiche che rendano possibile tale soluzione;
- z) la disponibilità di un call center dedicato con operatore dal lunedì' al sabato, almeno dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e almeno due pomeriggi dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- a.1) interfacciamento da parte dell'utente mediante autenticazione con Spid o CIE per l'inserimento indipendente di dati ed informazioni rientranti nel processo di accertamento e verbalizzazione (es. dati conducenti ex art. 126 bis C.d.S., dati locatario ex art. 84 C.d.S.);
- a.2) in ogni caso, pur non prevedendo il presente capitolato la fornitura specifica di dotazioni hardware, qualora il concorrente proponga soluzioni tecniche che richiedano dotazioni ulteriori o specifiche, sarà suo preciso obbligo fornire le dotazioni hardware necessarie e le attrezzature funzionali alla soluzione proposta, inclusa la manutenzione e la sostituzione in caso di avaria o deterioramento e gli eventuali materiali di consumo. In difetto, la soluzione proposta non verrà considerata idonea. In ogni caso, per le dotazioni hardware o per eventuali software forniti dovranno essere messe a disposizione della stazione appaltante le relative licenze d'uso.

2. Il sistema operativo proposto dovrà consentire la completa gestione di qualsiasi procedura di riscossione utilizzata dall'appaltatore ivi compresa quella per ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 consistente in:

- a) registrazione dei pagamenti e dei discarichi eseguiti anche a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria;
- b) sospensione degli atti esecutivi in caso di contenzioso;
- c) verifica dello stato della procedura in caso di contenzioso; verifica dei pagamenti relativi ad ogni posizione, individuando gli importi relativi a sanzioni oggetto di procedura esecutiva;
- d) informazioni relative al contribuente;
- e) data di notifica della cartella (o dell'ingiunzione fiscale) con tracciati conformi a quanto disposto dal C.N.C. in caso di riscossione attivata tramite ruolo, o dal Comune di Potenza in caso di attivazione della procedura per ingiunzione fiscale.

3. Il servizio dovrà assicurare la dematerializzazione e digitalizzazione di tutti gli atti; solo durante il periodo transitorio di completa digitalizzazione delle procedure l'appaltatore dovrà fornire un congruo numero dei preavvisi e dei verbali d'accertamento per la rilevazione delle violazioni C.d.S.; i bollettari saranno forniti con bollette in 3 copie a ricalco e bollettino di c.c.p., in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dal Comando stesso.

4. Il software, il sistema di interscambio e l'eventuale applicativo per la digitalizzazione dei verbali cartacei dovranno essere a completo carico della ditta aggiudicataria che dovrà, inoltre, assicurare la manutenzione (compresi gli oneri relativi agli interventi effettuati: spese di trasporto, di trasferta, di vitto, di alloggio, ecc.) il costante aggiornamento e l'assistenza necessaria di quanto fornito per tutta la durata dell'appalto.

5. Oltre ai contenuti minimi sopra descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti presentare proposte migliorative o ampliative dei servizi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso dovranno essere proposte soluzioni migliorative che abbiano effettiva aderenza funzionale all'oggetto dell'appalto, denotando un effettivo e concreto incremento dei

livelli di servizio e delle prestazioni generali e contribuendo a realizzare un sistema ampio ed integrato a supporto del Corpo di Polizia Locale. È condizione essenziale che qualsiasi soluzione proposta non comporti alcun onere economico aggiuntivo per la stazione appaltante, sia in termini diretti che indiretti (canoni, utenze, ecc.). Non verranno prese in considerazione proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi oggetto di appalto o che si sostanziano in forniture di beni e servizi avulsi dal contesto gestionale proprio dell'oggetto dell'appalto.

6. Il Comando di Polizia Locale è attualmente dotato di una procedura software denominata PIEMME GRANDI UTENTI.

A tal fine, le ditte concorrenti dovranno, alternativamente:

- indicare nella proposta tecnica le modalità attraverso le quali le attività oggetto del presente appalto saranno garantite mediante interfacciamento con la procedura software attualmente in uso;
- descrivere una eventuale soluzione software equivalente in luogo di quella in essere, indicando le modalità attraverso le quali saranno importati, nella nuova procedura proposta, tutti i dati relativi ai procedimenti gestiti con la procedura attualmente in esercizio, indicando modalità e tempistiche della migrazione e specificando le modalità e le fasi attraverso le quali verrà garantita l'integrità di tutti i dati. In ogni caso la tempistica per la migrazione dei dati nella nuova procedura non potrà essere superiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio.

7. L'offerta tecnica dovrà evidenziare lo sviluppo delle diverse fasi procedurali e le modalità di concreta esecuzione, sottolineando i parametri di affidabilità tecnico – giuridica e tutti profili di aderenza alle esigenze di cui al presente capitolato.

8. Il presente appalto deve comunque intendersi a misura e, quindi, all'appaltatore verranno corrisposti gli importi relativi ai servizi effettivamente resi sulla base dei prezzi unitari come risultanti dal ribasso oggetto di aggiudicazione, senza che l'appaltatore stesso possa avanzare alcun diritto rispetto alla corresponsione di un importo minimo pari al valore dell'appalto come sopra stimato.

Art. 3

Gestione del contenzioso

1. È compresa nel servizio oggetto di appalto, anche il supporto nella gestione del contenzioso per i ricorsi proposti dai trasgressori al Giudice di Pace e, in appello, presso il Tribunale competente. Per tale attività l'appaltatore dovrà garantire il supporto tecnico-giuridico nella redazione di controdeduzione e memorie e, nei ricorsi al Giudice di Pace, il patrocinio legale dell'ente, mettendo a disposizione uno o più legali regolarmente iscritti all'albo professionale.

2. L'appaltatore deve provvedere a supportare il Comando della Polizia Locale per la costituzione in giudizio nelle cause instaurate innanzi all'ufficio del Giudice di Pace e, attraverso gli avvocati iscritti all'albo, la rappresentanza processuale dell'Ente.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento e nell'interesse dell'Ente, con tempestiva comunicazione scritta e vincolante, la costituzione in giudizio, ovvero l'abbandono del giudizio per ragioni di autotutela.

3. L'Amministrazione fornisce all'appaltatore copia del ricorso pervenuto e di tutti i documenti disponibili inerenti al ricorso o al giudizio da trattare quali verbale, copia A.R., immagini fotografiche ecc..

4. In caso di ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale civile, l'amministrazione rilascia al/ai legale/i individuato/i per la difesa dell'Ente, apposita procura speciale ovvero procura generale conferendo tutti i poteri necessari anche ai fini di quanto previsto dall'art. 83 del cod. di proc. civ. e a garantire, con tempestività, tutte le comunicazioni ed il rilascio della documentazione necessaria per consentire la corretta gestione dei ricorsi.

5. Il corrispettivo attribuito all'appaltatore per il servizio del contenzioso, non soggetto a ribasso e comprensivo delle spettanze dei legali, viene così determinato:

Ricorso innanzi al Giudice di Pace		Ricorso innanzi al Tribunale
€ 68,00 fase di studio		€ 142,00 fase di studio
€ 68,00 fase introduttiva del giudizio		€ 142,00 fase introduttiva del giudizio
€ 68,00 fase istruttoria o di trattativa		€ 179,00 fase istruttoria o di trattativa
€ 142,00 fase di giudizio		€ 210,00 fase di giudizio
€ 346,00		€ 673,00

I compensi come sopra indicati, non sono soggetti a ribasso, sono da maggiorare di accessori (15%), cpa (4%) ed IVA (22%), se dovuti.

6. Resta a carico della stazione appaltante stabilire il numero dei ricorsi da affidare, o le fasi da assegnare e corrispondere all'aggiudicatario senza che lo stesso abbia nulla a pretendere.

Art. 4

Obblighi dell'appaltatore

1.L'appaltatore deve effettuare, prima dell'attivazione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori, le necessarie procedure informatiche di interfacciamento dei dati e di eventuali applicativi con la procedura gestionale in essere presso il Comando in conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato. Tali attività dovranno risultare da apposito verbale nel quale dovrà essere data puntuale specificazione delle attività eseguite e garantita l'integrità dei dati.

2.L'appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, con esonero del Comune stesso da ogni responsabilità. La Ditta appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano causati dall'imperizia e/o negligenza dei suoi dipendenti.

3. L'appaltatore, su richiesta del responsabile indicato dal Comando di Polizia Locale dovrà effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni, per adeguarli all'emanazione di nuove norme o alle esigenze del Comando di Polizia Locale di Potenza.

4. Tutte le informazioni tecniche sulla struttura e sul funzionamento del software applicativo, devono essere fornite al Comando di Polizia Locale nel corso del contratto gratuitamente, costantemente e tempestivamente nella loro versione più aggiornata.

5. Non devono esserci limitazioni al numero delle installazioni delle postazioni *client*.

6. La notificazione degli atti ai destinatari, devono avvenire ordinariamente entro dieci giorni decorrenti dall'invio del flusso documentale informatizzato da parte del Comando di P.L. di Potenza. In caso di istituzione di nuovi strumenti di rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, ovvero di nuovi punti di controllo di sistemi esistenti, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla attivazione, a richiesta del Comando P.L., la notificazione dei relativi verbali deve avvenire entro due giorni lavorativi, dall'invio del flusso documentale informatizzato da parte del Comando stesso.

7. La rinotificazione degli atti che, per qualsiasi motivo, non siano stati notificati (residenza sconosciuta, trasferimenti, uso di auto in affitto, leasing, locazione, ecc.), deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e, comunque, sempre entro i termini previsti a pena di improcedibilità dalle vigenti disposizioni normative.

8. L'appaltatore ha l'obbligo per tutta la durata del contratto di garantire l'assistenza continua agli operatori del Comando mediante help desk telefonico dal lunedì al sabato con orario minimo dalle ore 8:30 alle ore 18:30. L'assistenza tecnica per tutto il periodo contrattuale deve essere idonea a dare immediata soluzione a qualsiasi problema gestionale o difficoltà di utilizzo. L'assistenza dovrà essere strutturata per fornire supporto telefonico costante e dovrà prevedere la possibilità di intervento da remoto per tutte le casistiche che rendano possibile tale soluzione. Nel caso in cui venga richiesto dalla stazione appaltante, deve garantire la presenza presso il Comando di P.L. di Potenza dei propri tecnici entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento.

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'aggiornamento del software fornito dovrà essere assicurata per l'intera durata dell'appalto.

10. Nell'esecuzione delle prestazioni della fornitura che formano oggetto del presente appalto, la ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 5

Obblighi del Comune

1. Il Comune appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore. Restano a carico del Comune di Potenza:

- a) il servizio di consultazione delle Banche Dati: M.C.T.C., P.R.A ed il relativo costo;
- b) il collegamento alla rete internet delle varie postazioni interessate alla consultazione.

2. Il Comune si impegna ad assicurare all'appaltatore, a spese dello stesso, l'accesso ai dati suddetti dai PC di gestione remoti ubicati presso la sede del medesimo per le attività di amministrazione, gestione e servizio (es. invio nuove *release* di programmi, stampe remote, formazione di elenco dei trasgressori, ecc.) nell'ambito delle modalità di sicurezza adottate dall'Ente a propria discrezione e delle loro evoluzioni.

3. I dati sono di proprietà del Comune di Potenza e sono ubicati presso la sede dell'Ente, salvo diversa determinazione da parte del Comando di Polizia Locale (es. utilizzo di cloud).

Art. 6

Attivazione del servizio

1. I servizi oggetto di aggiudicazione dovranno essere avviati entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto in forma pubblica-amministrativa ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data di notifica della determinazione di aggiudicazione.

2. In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, imputabile all'appaltatore, sarà facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la cauzione definitiva, con affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui i ritardi fossero imputabili alla stazione appaltante, il termine di giorni 15 (quindici) decorrerà dal realizzarsi di tutte le condizioni tecnico – amministrative per l'attivazione dei servizi.

3. L'appaltatore andrà esente da responsabilità anche nel caso in cui, per responsabilità della stazione appaltante, i servizi dovessero essere attivati in fasi e tempi diversi.

Art. 7

Compensi a base d'asta, spese postali e valore dell'appalto

1. Ai fini della determinazione del valore del presente appalto va premesso che lo stesso deve intendersi a misura e, pertanto, saranno riconosciute all'appaltatore le competenze dovute in ragione del numero di procedimenti effettivamente gestiti.
2. In ogni caso, al fine di quantificare in via presuntiva il valore dell'appalto si rappresenta che, considerati i corrispettivi posti a base d'asta, il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **1.088.000,00**, al netto di Iva, così suddiviso:

Importo complessivo (A+B+C della Tabella 1)	640.000,00
Importo per l'opzione di proroga	320.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	128.000,00
Valore globale stimato	1.088.000,00

3. Il valore sopra determinato non comporta alcun diritto di corresponsione dello stesso all'appaltatore che, si ribadisce, vedrà liquidate esclusivamente le competenze determinate sulla base degli atti effettivamente inviati a notifica e dei ricorsi e/o delle fasi del contenzioso gestiti.
4. Il compenso a base d'asta, soggetto a ribasso, che sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: è determinato in € 4,50 (escluso IVA) per ciascun verbale di accertamento di violazione stampato e inviato alla notifica. La notifica deve essere assicurata di regola a mezzo PEC o PDN e residualmente a mezzo servizio postale e messi notificatori.
5. Il compenso sopra indicato è soggetto ad un unico ribasso e remunera tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso.
Tutte le spese di affrancatura postale, comprese quelle per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica), sono ad esclusivo carico della Stazione Appaltante.
6. Nessun compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per i verbali di accertamento, contestati o non contestati, che siano oggetto di pagamento da parte del trasgressore prima dell'invio a notifica per il tramite del servizio postale o dei messi notificatori.

Art. 8

Garanzie e responsabilità

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. Rimangono salve le altre disposizioni previste dal Codice degli appalti e dal paragrafo 10 del disciplinare di gara.
2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, è richiesta, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Stazione appaltante l'acquisizione della cauzione provvisoria con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o

non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 117 del Codice.

Art. 9

Modalità di pagamento e finanziamento

1. Pagamento del servizio di stampa e postalizzazione: al termine di ogni mese l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante, responsabile del procedimento, il riepilogo quali-quantitativo delle prestazioni eseguite, dettagliando il numero dei verbali di contestazione inviati per la notifica per il tramite del servizio postale e/o notificati tramite PEC o attraverso la piattaforma digitale delle notifiche.

2. La Stazione Appaltante, esperiti i necessari controlli e verificata la regolarità del rendiconto mensile, ovvero segnalate eventuali incongruenze, vista il rendiconto e autorizza l'emissione della relativa fattura con cadenza trimestrale.

3. Ricevuta l'autorizzazione, l'appaltatore emette fattura, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite.

In caso di contestazioni sulla coerenza e correttezza del rendiconto, l'appaltatore potrà essere comunque autorizzato ad emettere fattura in relazione alle prestazioni rispetto alle quali sia riconosciuta la correttezza del rendiconto, salvo eventuale conguaglio.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'accettazione della fattura.

4. Pagamento attività contenzioso: ogni anno sono emesse quattro fatture in acconto (pari al 50% del compenso) relative alle pratiche lavorate trimestralmente ed il relativo pagamento dovrà avvenire, con le modalità richieste dall'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture a saldo saranno emesse a seguito della definizione del giudizio e relativa rendicontazione da parte dell'appaltatore.

Art. 10

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

Art. 11

Penalità e risoluzione del contratto

1. Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art.1, comma 13 del D.L. 95/2012 del 6 luglio 2012, convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii.

Nel caso si verificassero inadempimenti o irregolarità nell'espletamento dei servizi o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la stazione Appaltante invierà all'aggiudicatario **tramite P.E.C.** formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

3. Decorsi inutilmente i dieci giorni previsti dal comma 1, o quando le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all'applicazione delle penali nel rispetto dei seguenti criteri:

N.	Fattispecie	Penale
1	Tardiva attivazione del servizio	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo per max 30 giorni
2	Parziale attivazione del servizio	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun servizio non attivato rispetto al progetto aggiudicato
3	Omessa postalizzazione	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun atto
4	Tardiva postalizzazione rispetto al termine aggiudicato	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun atto
5	Omessa assistenza tecnica	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine aggiudicato

4. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

6. In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la stazione appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

7. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e relativi allegati, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto *ex art. 1454 c.c.* qualora l'inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo.

In ogni caso, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

a) comportamento dell'aggiudicatario che si concretizza in un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, alla Stazione appaltante. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente capitolato;

b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

c) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;

d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;

e) violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente capitolato o del contratto di appalto;

f) inosservanza reiterata dei contenuti del progetto esecutivo/relazione tecnica presentato in sede di gara;

g) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;

h) violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato;

i) sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell'aggiudicatario;

j) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;

k) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico dell'aggiudicatario. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito dell'aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 12

Fallimento dell'aggiudicatario

1. In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 13

Trattamento dati sensibili

1. L'appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di normativa sul trattamento dei dati e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata.

2. L'amministrazione appaltante provvederà a nominare la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo provvedimento che la ditta sottoscriverà per accettazione.

Art. 14

Subappalto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. la cessione del contratto e' nulla. E', altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Il ricorso al subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. previa autorizzazione del comune di Potenza, e purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese con possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- A) quando il sub contraente è una microimpresa o piccola impresa;
- B) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis (introdotto dal D.Lgs. 209/2024) al D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standards* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto in argomento e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

6. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Art. 15

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 16

Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del aggiudicatario.

Art. 17

R.U.P. e D.E.C.

1. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente capitolato d'oneri, il Comune ha affidato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, l'incarico di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.)

2. la Stazione Appaltante provvederà ad affidare l'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto ad un soggetto diverso dal R.U.P., in conformità con le disposizioni del Codice. Al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) competeranno i compiti e le funzioni previste dalla legge.
3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi derivanti dal presente CSA e dal contratto. L'affidatario è tenuto a fornire al R.U.P. e/o al DEC ed agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione.

Art. 18

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

1. E' stato redatto il DUVRI preventivo emesso dalla società di consulenza dell'Ente Cap & G Consulting con sede legale San Salvatore Telesino (BN) in via Cerreto n. 37, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 19

Controversie e foro competente

1. Ogni eventuale controversia che non possa essere definita direttamente fra la società affidataria e l'amministrazione comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente del Foro di Potenza, in ipotesi di esito infruttuoso dei procedimenti disciplinati dall'art. 210 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20

Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblico amministrativa. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese relative all'eventuale compenso dovuto alla commissione aggiudicatrice e per le pubblicazioni di legge, ove previsto.

Art. 21

Rinvio a norme di diritto

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001*" e del relativo regolamento comunale del "*Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti del Comune di Potenza*" (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2023), l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice di comportamento e dal relativo regolamento comunale.

Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel Codice Civile.

Il Rup
Capitano Michele Bollettino

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Santoro